

DELIBERAZIONE N° 68 adottata il 26/09/2023

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ART. 66 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DELLE REGOLE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, APPENDICE N. 1 AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRE, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 97 IN DATA 29/11/2022

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Cologno .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	
IMERI JURI FABIO	Sindaco	Presente
COLOGNO ANDREA	Consigliere	Presente
FERRI GIULIO	Consigliere	Presente
GIUSSANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
GATTI ELISABETH	Consigliere	Presente
PREMOLI MONICA	Consigliere	Presente
GHIGGINI MARCO	Consigliere	Presente
FUMAGALLI GIANCARLO	Consigliere	Presente
COLOMBO SILVIA	Consigliere	Presente
MANSUETO ANTONELLA	Consigliere	Presente
VAVASSORI LAZZARO MANSUETO	Consigliere	Presente
TURA ADELE MATILDE	Consigliere	Presente
MOLTENI ERIK	Consigliere	Presente
DE PONTI FEDERICO	Consigliere	Assente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA	Consigliere	Presente
MORINI MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
PIGNATELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

e con la partecipazione degli assessori:

NISOLI ALESSANDRO	Presente	ZOCCOLI GIUSEPPINA	Presente
BORNAGHI MICHELE	Presente	MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO	Presente
TUGNOLI VALENTINA	Presente		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato



Illustra l'argomento il Segretario Generale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 29/11/2022 è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Attività Funebre.

CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 139 in data 20.02.2023 erano state approvate le "Regole di Gestione ed Organizzazione del Cimitero Comunale", in attuazione di alcune norme del Regolamento di Polizia Mortuaria ed Attività Funebre, che dovevano essere precisate con maggiori dettagli ed integrate con alcune disposizioni tecniche, per una loro corretta e condivisa applicazione da parte degli uffici comunali preposti all'erogazione del servizio, del personale della Cooperativa che gestisce il cimitero in qualità di appaltatore, nonché delle imprese di pompe funebri e dei cittadini che fruiscono del servizio;

In particolare assume rilevanza la disposizione, collegata all'art. 66 del Regolamento sopra citato, per cui, ad integrazione della norma regolamentare che dispone: "*Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi*", si era disposto di non consentire l'accesso al cimitero con la bicicletta, prevedendo la decadenza dei pass rilasciati in passato, visto anche il loro utilizzo non sempre corretto da parte dell'utenza;

DATO ATTO che:

- avverso il provvedimento dirigenziale n. 139/2023 citato, un privato cittadino ha promosso ricorso avanti al Tar Brescia (r.g. n. 527/2023), chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, muovendo una serie di contestazioni alla ridetta specifica previsione concernente il divieto di accesso al cimitero mediante velocipedi, eccependo, a monte, il difetto di competenza del Dirigente nell'adozione della ricordata previsione, siccome ritenuta modificativa dell'art. 66 del Regolamento citato, e quindi di competenza consiliare;
- il Tar Brescia, nella costituzione del Comune di Treviglio a mezzo dell'Avvocatura Civica, con Ordinanza n. 276/2023 del 12.07.2023 ha ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione in sede cautelare, all'uopo ritenendo dirimente il solo dato formale del difetto di competenza dirigenziale, senza quindi entrare nel merito delle ragioni poste a fondamento del ricorso;
- il Giudice Amministrativo ha peraltro espressamente limitato la sospensione del provvedimento impugnato agli effetti di decadenza prodottisi sul solo permesso già rilasciato al ricorrente, con la conseguenza che il divieto generalizzato di accesso con i velocipedi permane tuttora in vigore per tutti gli altri utenti del cimitero;

CONSIDERATO che:

- restano pertanto immutate e non incise dalla citata pronuncia, le motivazioni poste a suo tempo a fondamento dell'introduzione del divieto di che trattasi, volte a garantire la corretta ed ordinata gestione del cimitero, anzitutto *sub specie* della sicurezza dei visitatori (sia gli stessi utilizzatori delle biciclette, sia anche gli altri utenti dell'impianto) ma anche dell'ordine e decoro del luogo di culto;
- l'utilizzo dei velocipedi all'interno dell'impianto cimiteriale presenta, infatti, possibili rischi alla sicurezza, anzitutto degli stessi utilizzatori, in relazione fra l'altro alla conformazione del manto di molti dei vialetti interni a ghiaia, potenzialmente pericolosi per la stabilità dei mezzi di trasporto a due ruote;
- a ciò aggiungasi l'impossibilità, per il Comune, di garantire un ordinato e continuo controllo sulla circolazione di detti mezzi all'interno dell'impianto cimiteriale, con particolare riguardo sia alla velocità sia alle modalità concrete del loro utilizzo, con conseguenti possibili rischi per gli altri utenti, in specie quelli che vi accedono a piedi, con potenziali risvolti di responsabilità in capo all'Amministrazione comunale per eventuali danni;
- infine, il divieto in parola intende garantire anche il massimo decoro del luogo di culto, onde assicurare idonea tutela al raccoglimento dei congiunti che vi si recano a piedi (secondo quella che rappresenta comunque la modalità prioritariamente indicata dallo stesso Regolamento comunale);

RITENUTO pertanto che ferma la necessità di mantenere il divieto in questione, nondimeno al fine di evitare ulteriore inutile contenzioso concernente l'aspetto formale della competenza dell'organo deputato alla relativa introduzione, sia opportuno aderire alla statuizione del Giudice Amministrativo in ordine alla competenza consiliare con specifico riferimento alla previsione dell'art. 66 del Regolamento;



RITENUTO, pertanto, che l'art. 66 del Regolamento di polizia mortuaria e attività funebre (approvato con Delibera di C.C. n. 97 in data 29.11.2022) debba essere integrato, mediante l'aggiunta del seguente comma 6: "6. L'accesso al cimitero non è consentito ai velocipedi e ai monopattini e decadono pertanto tutti i pass rilasciati", e stabilendo contestualmente che tutti i pass eventualmente rilasciati a tal fine devono considerarsi decaduti con l'entrata in vigore della ridetta modifica;

RITENUTO inoltre per ragioni di sistematicità e completezza, di approvare le "Regole di gestione e Organizzazione" già approvate con la Determina n. 139/2023 impugnata, quale Appendice tecnica al Regolamento di polizia mortuaria sopra citato, nella versione aggiornata allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che eventuali successive modifiche del predetto documento, siccome contenente regole di mera gestione attuative dei disposti regolamentari ivi richiamati (orari di utilizzo mezzo elettrico, regolazione accessi pompe funebri, ecc.) verranno disposte di volta in volta con atto dirigenziale;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- la Legge Regionale n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il Regolamento Regionale di attuazione del Titolo VI bis della medesima legge regionale relativo a "NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA' FUNEBRE" del 14 giugno 2022 n. 4;
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Attività Funebre, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 in data 29/11/2022;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

PRESO ATTO dell'istruttoria della Direzione Servizi Tecnici rispetto alle Regole di Gestione ed Organizzazione del Cimitero;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

- Favorevoli n. 11 (Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghiggini, Fumagalli, Colombo, Cologno, Mansueto, Vavassori)
- Contrari n. 5 (Tura, Molteni, Morini, Rossoni, Pignatelli);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale,



DELIBERA

1. DI APPROVARE la modifica dell'art. 66 del vigente Regolamento di polizia mortuaria e attività funebre (approvato con Delibera di C.C. n. 97 in data 29.11.2022) mediante l'aggiunta del seguente comma 6: "6. L'accesso al cimitero non è consentito ai velocipedi e ai monopattini e decadono pertanto tutti i pass rilasciati."
2. DI STABILIRE contestualmente la decadenza di tutti i pass eventualmente rilasciati a tal fine, a decorrere dalla entrata in vigore della modifica regolamentare sopra citata.
3. DI APPROVARE il testo delle Regole di Gestione ed Organizzazione del Cimitero Comunale, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, come Appendice Tecnica n. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria e Attività Funebre, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 97 in data 29/11/2022, dando atto che eventuali successive modifiche verranno disposte con atto dirigenziale.
4. DI DISPORRE l'osservanza delle Regole di cui al punto precedente da parte degli uffici comunali preposti all'erogazione del servizio, del personale della Cooperativa che gestisce il cimitero in qualità di appaltatore, nonché delle imprese di pompe funebri e dei cittadini che fruiscono del servizio.
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.



Città di
TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Presidente Del Consiglio
Avv. Andrea Cologno

Il Segretario Generale
dr. Giuseppe MENDICINO